



Scuola Secondaria di I grado "Costantino Nivola"

CAPOTERRA (CA)

Via Amendola, 12 09012 Capoterra (CA) Tel. 070720289

C.M. camm03900x - P. IVA 80003280924 e-mail: camm03900x@istruzione.it - camm03900x@pec.istruzione.it

Al sito Web – Amministrazione trasparente

Albo pretorio

Agli atti

RETIFICA PARZIALE DECISIONE A CONTRARRE n 11 A SEGUITO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 2024/2025

per l'affidamento diretto ai sensi del disposto combinato dell'art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 36/2023 e delle disposizioni di cui al decreto-legge. N. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, per

proroga contratto amministratore di sistema e referente per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, dematerializzazione e lotta alla corruzione

Vargiu Scuola Srl- Periodo 01/01/2024 AL 31/08/2024

CODICE CIG: ZC53E04209

**Importo Previsto PER I MESI DAL 1.01.24 AL 31.08.24 : €
900,00(oltre IVA) pari a €1.098,00 (IVATO)**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

il Programma Annuale 2023;

VISTO

il vigente Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture sotto la soglia comunitaria redatto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs N. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO

il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO

in particolare, l'art. 14, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede «Per l'applicazione del Codice le soglie di rilevanza europea sono:

b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE»;

DATO ATTO	che l'importo delle prestazioni contrattuali indicate in oggetto rientrano nei limiti di cui al punto precedente;
VISTO	in particolare, l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che « Prima ell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la <u>decisione di contrarre</u> individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.»;
VISTO	in particolare, l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che «Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: <i>affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</i>
VISTO	il pronunciamento del MIMS (ex MIT) n° 764/2020 che, in risposta a quesito risponde testualmente: "L'affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né tanto meno, l'esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi";
VISTO	l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente

	<i>scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;</i>
TENUTO CONTO	che l'interesse pubblico da tutelare è la fornitura del servizio di referente per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, dematerializzazione e lotta alla corruzione rinnovo contratto Vargiu Scuola SRL in dotazione degli Uffici Amministrativi di quest'Istituzione;
VISTO	l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO	l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»;
VISTO	l'art. 1, comma 583 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa»;
VISTO	l'art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni

	<i>normative in materia di contenimento della spesa»;</i>
VISTO	l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che « <i>Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa</i> »;
VISTO	l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
VISTA	la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
DATO ATTO	della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito ai servizi oggetto della presente procedura;
VERIFICATO	che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip e del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip, non risultano attive iniziative aventi ad oggetto beni che, in base ai requisiti tecnici richiesti, presentino una convenienza economica comparabile con quelli da affidare con la presente procedura;
VERIFICATO	che il servizio oggetto del presente provvedimento non è compreso nelle convenzioni CONSIP attive e che trattasi di servizio specialistico la cui fornitura, per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, può essere affidata unicamente al solo operatore economico che ne ha la disponibilità, ovvero alla Ditta VARGIU SCUOLA srl con sede legale in Assemini via dei Tulipani 7/9 09032
PRESO ATTO	che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall'area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad 1.350,00 IVA esclusa (pari ad € 1647,00 Ivato);
PRESO ATTO	delle indicazioni dell'art. 5.1.3 delle Linee Guida N. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" che prevede «Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento [...]»;

CONSIDERATO	che l'affidamento in oggetto è finalizzato alla fornitura servizio di "referente per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, dematerializzazione e lotta alla corruzione
CONSIDERATO	di prevedere una durata contrattuale pari a 8 mesi in seguito al dimensionamento scolastico per a.s. 2024/2025
CONSIDERATO	che le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell'Istituto sono risultati essere quelle dell'Operatore Economico
TENUTO CONTO	che il suddetto Operatore Economico è dotato di comprovata esperienza pluriennale nel settore delle soluzioni applicative ad uso delle istituzioni scolastiche;
PRESO ATTO	che le prestazioni offerte dall'operatore di cui sopra, per un importo pari ad € 1.350,00 IVA esclusa (€ 1.647,00 ivato) rispondono ai fabbisogni dell'Istituto, in quanto si ritiene che l'offerta sia vantaggiosa, sia sotto il profilo della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, sia per la presenza di caratteristiche migliorative offerte e per la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
TENUTO CONTO	che l'Istituto intende riaffidare il contratto all'operatore aggiudicatario della precedente procedura, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, in particolare, esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei costi pattuiti, competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
CONSIDERATO	che l'istituto scolastico non dispone nel proprio organico delle figure necessarie all'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione più sopra richiamata anche in considerazione della complessità della materia, in continua evoluzione, e la difficoltà di revisione dei processi e delle procedure ancora in uso.
TENUTO CONTO	che la Stazione Appaltante espletterà, prima della stipula del contratto, le verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità secondo le indicazioni delle Linee Guida N.4 Paragrafo 4.2.2;
CONSIDERATO	che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto prestazioni comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
VISTO	l'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del progetto (RUP) « Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice »;
VISTO	l'ALLEGATO I.2 - Definizioni delle Attività del RUP;

RITENUTO	che Dirigente Scolastico Alberto Faret, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 5 dell'ALLEGATO di cui al punto precedente;
TENUTO CONTO	che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti del disposto combinato dell'art. 114, comma 7 del D. Lgs. 36/2023 e degli artt. 3 e 4 dell'ALLEGATO I.2 del medesimo Codice;
VISTO	l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
VISTO	altresi l'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 – Conflitto di interessi ;
TENUTO CONTO	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
DATO ATTO	della necessità di affidare la fornitura, come da oggetto, per un importo massimo presuntopari a € 1.350,00IVA esclusa (pari ad € 1.647,00 Ivato);
PRESO ATTO	della possibilità per le amministrazioni centrali di indire autonome procedure per l'approvvigionamento di beni e servizi di proprio interesse, in deroga al generale obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all'esito delle convenzioni-quadro;[Consiglio di Stato N. 06831/2017 REG.RIC.]
CONSIDERATO	che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di mera fornitura del servizio di leasing di apparecchiature multifunzione;
TENUTO CONTO	che l'operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt.94-98 del Codice degli appalti, la Stazione Appaltante procede alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 52 del Codice;

TENUTO CONTO	<p>che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • espletterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; • [solo ove necessario] ha espletato con esito positivo le verifiche in merito al possesso dei requisiti di carattere speciale in capo all'aggiudicatario e in merito alle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività; • per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023; • inserirà nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: • la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
DATO ATTO	<p>che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto prestazioni contrattuali comparabili con quelli oggetto di affidamento;</p>
CONSIDERATO	<p>che per espressa previsione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, non si applicano itermini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del Codice;</p>
VISTO	<p>l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);</p>
TENUTO CONTO	<p>che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato in oggetto;</p>
PRESO ATTO	<p>che il RUP ha pertanto provveduto all'acquisizione del CIG e che il cui contributo dovuto all'ANAC risulta pari a € 0,00 per la Stazione Appaltante e a € 0,00 per l'Operatore Economico che risulterà aggiudicatario, in base alla Deliberazione dell'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 1300/2017 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 22 del 27-1-2018;</p>
CONSIDERATO	<p>che gli importi di cui al presente provvedimento non potranno superare l'importo di € 900,00 IVA esclusa (pari ad € 1.098,00 Ivato) trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2023;</p>

- DATO ATTO** della necessità di affidare un servizio di assistenza e consulenza esterno che possa garantire l'attuazione della complessa materia più sopra richiamata sia dal punto di vista tecnico (adozione misure di sicurezza informatiche, adozione di misure di continuità operativa e disaster recovery) che organizzativo (nomine, definizione di ruoli e responsabilità, revisione delle procedure e dell'organizzazione dell'amministrazione).
- DATO ATTO** della necessità di nominare un amministratore dei sistemi informatici che, con le necessarie caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità, possa fornire il suo contributo per l'attuazione della normativa più sopra citata con particolare riferimento alla digitalizzazione della amministrazione e alla tutela della sicurezza informatica e della privacy.
- DATO ATTO** della necessità di avere un servizio di assistenza specialistica sui sistemi informatici utilizzati dall'amministrazione per lo svolgimento dell'attività amministrativa e didattica.
- DATO ATTO** della necessità che il servizio di assistenza informatica debba essere affidato a personale tecnico specializzato con approfondite conoscenze ed esperienza nel campo dei sistemi informatici, i siti web, le reti, la sicurezza informatica, le nuove tecnologie per la didattica e gli applicativi, commerciali e ministeriali, utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa scolastica
- CONSIDERATO** che per il principio di economicità si ritiene di dover individuare un'unica azienda che, con le necessarie garanzie di esperienza, capacità ed affidabilità possa fornire, in un'ottica di economia di scala, tutti i servizi richiesti ad un costo più contenuto rispetto al caso di frazionamento dei medesimi fra più fornitori. La presenza di un unico interlocutore qualificato favorisce inoltre la gestione dei sistemi informatici e l'attuazione della normativa di riferimento per le amministrazioni scolastiche nel rispetto dei principi di efficienza e tempestività.
- DATO ATTO** che sulla base dell'indagine di mercato condotta risulta che la Vargiu Scuola Srl ha una struttura tecnica ed organizzativa appositamente realizzata per la fornitura alle istituzioni scolastiche di tutti i servizi di assistenza e consulenza richiesti con una struttura di 7 tecnici e consulenti altamente qualificati e servizi esclusivi specificatamente rivolti alle amministrazioni scolastiche, unici clienti dell'azienda.
- CONSIDERATO** che non risultano altre aziende operanti nel territorio che per organizzazione, struttura tecnica, preparazione, affidabilità ed esperienza possano garantire tutti i servizi richiesti da questa amministrazione per la gestione dei sistemi informatici e per il conseguimento degli obiettivi imposti dalla normativa vigente.
- CONSIDERATO** che la unicità dei servizi prestati da Vargiu Scuola Srl è comprovata dalla capillarità della presenza sul territorio regionale con più di 250 istituti scolastici in contratto (più di 900 le scuole sul territorio nazionale che usufruiscono dei servizi di consulenza normativa)
- VISTA** la documentazione di offerta presentata dall'affidatario e necessaria a

valutare i requisiti per la fornitura dei servizi richiesti

CONSIDERATO

Che per gestire la complessa materia sopra riportata l'istituto ha sottoscritto in data 24.02.2023 un contratto con Prot.N.1107 all'interno del quale Vargiu Scuola Srl ha assunto l'incarico di Amministratore dei sistemi informatici e di referente per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, lotta alla corruzione e digitalizzazione

CONSIDERATO

Che il contratto sottoscritto ha durata annuale con decorrenza 01.01.2023 e termine 31.12.2023 con possibilità di proroga per un altro anno alle medesime condizioni; ma in seguito a Dimensionamento Scolastico, comunicato in data successiva con nostro protocollo 2301 del 08.04.24 si rende necessario rettificare parzialmente il contratto in quanto la nostra scuola sarà oggetto di dimensionamento;

RITENUTO

Il servizio prestato da Vargiu Scuola sempre puntuale, tempestivo ed altamente professionale

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 900,00 oltre iva (pari a € 1098,00 iva compresa) e trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2023 ;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- Di procedere alla proroga del rapporto con Vargiu Scuola Srl per un altro anno e fino al 31.12.2024 come consentito dall'art.3 del contratto sottoscritto.
- di autorizzare, ai sensi del D.Lgs 36/2023 l'affidamento diretto dei servizi [o forniture] aventi ad oggetto [...] all'operatore economico Vargiu Scuola Srl , per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 1098,00, IVA inclusa (€900,00+ IVA pari a € 1098,00);
- di autorizzare la spesa complessiva €1098,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo Funzionamento Generale e decoro della scuola A01 dell'esercizio finanziario 2023;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alberto Faret

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

